

# DALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

a cura di Silvia Pelizzo, dottore commercialista e tributarista in Udine

## - SOMMARIO -

<b>1. NUOVE CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ/IMPONIBILITÀ PER LE IMPRESE E NUOVE REGOLE PER I RIALLINEAMENTI TRA VALORI CIVILI E FISCALI .....</b>	<b>3</b>
1.1. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE .....	3
1.2. RIMANENZE FINALI DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI PATTUITI COME OGGETTO UNITARIO E CON TEMPO DI ESECUZIONE INFRANNUALE .....	4
1.3. RIMANENZE FINALI DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI PATTUITI COME OGGETTO UNITARIO E CON TEMPO DI ESECUZIONE ULTRANNUALE .....	4
1.4. DIFFERENZE SU CAMBI DA VALUTAZIONE .....	5
1.5. NUOVE FORME DI RIALLINEAMENTO TRA VALORI CIVILI E FISCALI .....	7
1.5.1. Riallineamento di divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili .....	7
1.5.2. Riallineamenti dei maggiori valori emersi in seguito a operazioni straordinarie .....	9
1.6. AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA .....	11
<b>2. IRES PREMIALE .....</b>	<b>12</b>
2.1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE .....	13
2.2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE .....	13
2.3. BASE DI CALCOLO .....	14
2.4. DECADENZA ED ESCLUSIONE DALL'AGEVOLAZIONE .....	15
<b>3. NOVITÀ IN TEMA DI RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA .....</b>	<b>16</b>
3.1. SPESE DI TRASFERITA - ESCLUSIONE DAL REDDITO IN CAPO AL DIPENDENTE .....	16
3.1.1. Trasferte nel territorio comunale .....	17
3.1.2. Trasferte al di fuori del territorio comunale .....	17
3.1.3. Nozione di autoservizi pubblici non di linea .....	18
3.1.4. Spunti operativi .....	18
3.2. SPESE DI TRASFERITA - DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL'IMPRESA .....	19
3.2.1 Spese di trasferta oggetto di pagamento tracciabile .....	19
3.2.2 Soggetti nei cui confronti le spese devono essere sostenute .....	20
3.3. OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALLE IMPRESE .....	20
3.3.1 Spese soggette all'obbligo di tracciabilità .....	21
3.3.2. Spese escluse dall'obbligo di tracciabilità .....	21
3.4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI TRACCIABILI .....	22
<b>4. NOVITÀ IN TEMA DI SOCIETÀ DI COMODO .....</b>	<b>23</b>
4.1. REVISIONE DELL'ART. 30 DELLA L. N. 724/1994 .....	23
4.2. EXIT STRATEGY: RIPROPOSIZIONE DELLA NORMATIVA DELL'ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI E SULLE TRASFORMAZIONI IN SOCIETÀ SEMPLICI .....	24
<b>5. SUPER DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI .....</b>	<b>26</b>
5.1. PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE .....	26
5.1.1. Sintesi dei presupposti applicativi .....	27
5.1.2. Profili di delicatezza quanto ai presupposti soggettivi di applicazione .....	30

5.2. MAXI DEDUZIONE .....	30
6. NOVITÀ IVA IN TEMA DI DISTACCO DEL PERSONALE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI .....	31
6.1. NOVITÀ IN TEMA DI DISTACCO DEL PERSONALE .....	31
6.2. NOVITÀ IN TEMA DI CORRISPETTIVI .....	33
7. RIFORMA DELLA RISCOSSIONE.....	34
8. CREDITI SU INVESTIMENTI 4.0 E 5.0: STATO DEL'ARTE .....	35
8.1. MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUGLI INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 .....	36
8.1.1. Nuova misura dell'agevolazione .....	36
8.1.1. Cumulabilità .....	37
8.2. MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUGLI INVESTIMENTI 4.0.....	37

## 1. NUOVE CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ/IMPONIBILITÀ PER LE IMPRESE E NUOVE REGOLE PER I RIALLINEAMENTI TRA VALORI CIVILI E FISCALI

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 13.12.2024 n. 192

### EFFICACIA TEMPORALE:

DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023 (2024, PER I SOGGETTI "SOLARI")

Nell'ottica di ridurre la divergenza tra valori contabili e fiscali, l'art. 9, co. 1 lett. a) - c) del D.Lgs. n. 192/2024 prevede interventi su diversi aspetti :

- 1) rivede le regole fiscali
  - dei **contributi in conto capitale** [c.d. "contributi sopravvenienza attiva" ex art. 88 co. 3) lett. b) del TUIR];
  - delle **commesse infrannuali** (ex art. 92, co. 6, del TUIR);
  - delle **commesse pluriennali** (ex art. 93 del TUIR);
  - delle **differenze su cambi da valutazione** (ex art. 110, co. 3, del TUIR),
- 2) introduce un nuovo meccanismo di **riallineamento tra valori civili e fiscali**;
- 3) ripropone l'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta**.

### 1.1. Contributi in conto capitale

Per quanto riguarda il primo punto, fino al periodo di imposta 2023 (per i soggetti "solari"), i contributi in conto capitale<sup>1</sup> concorrevano alla formazione del reddito d'impresa

- in base al principio di cassa o, in alternativa,
- in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Pur mantenendo fermo il citato principio di cassa, con il Decreto n. 192 viene eliminata la facoltà di rateizzazione.

Nella Relazione illustrativa al decreto delegato, sul punto, viene precisato che *"si è ritenuto di mantenere il principio di cassa che (...) è finalizzato a evitare la possibile penalizzazione per il percipiente riconducibile alla tassazione anticipata di proventi non incassati, soprattutto laddove tra l'imputazione a bilancio e l'effettiva erogazione del contributo da parte dell'ente erogante possa trascorrere un intervallo di tempo piuttosto ampio"*.

Pertanto, dal periodo d'imposta **2024** (per i "solari"), detti contributi concorreranno alla formazione del reddito d'impresa interamente nell'esercizio di incasso, senza poter più optare per la rateizzazione.

---

<sup>1</sup> Si considerano sopravvenienze attive i contributi in conto capitale **diversi da**:

- i contributi in denaro o in natura spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto [ricavi ex art. 85 co. 1 lett. g)];
- i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge [ricavi ex art. 85 co. 1 lett. h)];
- i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili.

I contributi in conto capitale rappresentano quindi una categoria residuale, nell'ambito della quale rientrano tutti gli incentivi finalizzati ad un generico incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa e ad un altrettanto generico potenziamento della sua capacità di produzione.

Per i contributi incassati entro la fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), restano in ogni caso salve le rateizzazioni già avviate (come precisato dall’art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 192/2024).

### ***1.2. Rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione infrannuale***

Venendo alle commesse infrannuali, ai sensi dell’art. 92, co. 6, del TUIR, fino al periodo di imposta 2023, i beni in corso di produzione e i servizi in corso di esecuzione a fine esercizio venivano valutati in base ai costi sostenuti.

Pertanto, per le commesse di durata pari o inferiore all’anno, a differenza di quelle ultrannuali, ai fini fiscali era applicabile soltanto il criterio del costo.

Tenuto conto che, contabilmente, le commesse infrannuali, oltre che al costo, possono essere valutate civilisticamente anche con il criterio della percentuale di completamento (e, dunque, a ricavo), se nei bilanci fino al 2023 veniva applicato tale ultimo criterio, in sede di dichiarazione dei redditi occorre apportare le relative variazioni in diminuzione.

Ebbene, in base alla modifica di cui al D.Lgs. n. 192/2024, dal periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicheranno il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al decreto delegato, si intende in questo modo attribuire riconoscimento fiscale anche a tale criterio di valutazione ove utilizzato in bilancio, facendo venire meno la necessità di operare le descritte variazioni in dichiarazione dei redditi.

In via transitoria, per le commesse infrannuali ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo d’imposta 2023 (per i soggetti “solari”), si applica la “vecchia” disciplina.

### ***1.3. Rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale***

Quanto a tale terza ipotesi, ai sensi dell’art. 93 del TUIR vigente fino al periodo di imposta 2023, le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale (c.d. commesse pluriennali), rispetto alle esistenze iniziali, concorrevano a formare il reddito dell’esercizio ed erano valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti<sup>2</sup>.

Contabilmente, le commesse ultrannuali, oltre che con il criterio della percentuale di completamento, potevano essere valutate anche al costo: pertanto, nel caso in cui si fosse adottato tale criterio, si sarebbe resa necessaria una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per l’eventuale differenza tra:

- l’ammontare fiscalmente rilevante (valutato in base ai corrispettivi pattuiti);
- quanto iscritto a Conto economico (nel caso in cui si utilizzi il metodo della commessa completata)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Salvo il caso delle opere la cui esecuzione ha avuto inizio fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 (2006, per i soggetti “solari”), che, ove non ancora terminate, possono ancora essere valutate al costo.

<sup>3</sup> Ris. Agenzia delle Entrate n. 129/2008.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024, dal periodo d'imposta 2024 (per i soggetti "solari"), le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicheranno tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

In via transitoria, per le commesse ultrannuali ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo d'imposta in corso al 2023 (per i soggetti "solari"), si applica la "vecchia" disciplina.

#### **1.4. Differenze su cambi da valutazione**

Come noto, la differenza di cambio da valutazione (utile/perdita) si genera contabilmente se vi è una differenza tra

- il costo storico iscritto del credito/debito (quindi il valore convertito al tasso di cambio iniziale) e
- l'importo del credito/debito convertito con il tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

Nel previgente assetto normativo, gli utili/perdite su cambi da valutazione relativi a poste in valuta estera assumevano rilevanza fiscale solo al momento di effettiva realizzazione.

Il D.Lgs. n. 192/2024, con la lettera d) del comma 1, abroga il comma 3 dell'art. 110 del TUIR, rendendo immediatamente rilevanti ai fini fiscali anche le differenze su cambi da valutazione.

Resta, invece, valido il disposto del comma 2 dell'art. 110 del TUIR, per il quale i crediti e i debiti in valuta estera (sia immobilizzati che iscritti nel capitale circolante) devono essere valutati al cambio del giorno in cui si formano<sup>4</sup>.

Inoltre, la valutazione dei ricavi e dei costi in valuta deve essere effettuata a norma dell'art. 9, co. 2, del TUIR, opportunamente "adattato" per tenere conto che il reddito dei soggetti imprenditori è determinato secondo il principio di competenza.

Pertanto, si deve tenere conto:

- per i beni mobili, del cambio del giorno in cui avviene la consegna o spedizione;
- per i beni immobili e le aziende, del giorno in cui è stipulato l'atto;
- per i servizi, del giorno in cui le prestazioni sono ultimate (con le eccezioni previste per una serie di contratti – es. la locazione – per i quali si guarda alla data di maturazione dei corrispettivi).

Se, però, prima di questi momenti avvengono incassi o pagamenti anticipati, si applica il cambio del giorno in cui avviene l'incasso o il pagamento.

Bisogna poi tenere conto del c.d. "*principio di derivazione rafforzata*" contenuto nell'art. 83 del TUIR che vale anche per i soggetti OIC.

Tale ultima disposizione, combinata con la citata abrogazione del co. 3 dell'art. 110 del TUIR, determina la rilevanza fiscale delle differenze su cambi c.d. "valutative" che vengono iscritte al termine dell'esercizio secondo l'applicazione del documento OIC n. 26.

Tale principio contabile stabilisce, infatti, che i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito (ossia, gli elementi monetari) in valuta devono essere convertiti in

---

<sup>4</sup> Si applica, quindi, il c.d. "cambio storico" per la loro valutazione (cfr. Ris. Agenzia delle Entrate 17 giugno 2005 n. 80).

bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al Conto economico dell'esercizio.

Nell'attuale impianto normativo, dunque, tali proventi e perdite assumono immediata rilevanza fiscale e concorrono, senza alcuna variazione, alla formazione del reddito d'impresa.

Quanto all'entrata in vigore della presente modifica, l'art. 13/192 prevede che essa decorra dal periodo d'imposta 2024 (per i "solari").

Il successivo comma 4 del medesimo articolo specifica però che *"la valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023"*.

In sostanza, si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all'estinzione della posta valutativa.

Dunque, non solo l'adeguamento al cambio al 31 dicembre 2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista contabile, tale circostanza comporta che non sarà più necessario stanziare la fiscalità differita attiva o passiva in caso di differenze di cambio da valutazione e anche che verranno automaticamente "riassorbite" le imposte anticipate o differite stanziate su poste monetarie in valuta presenti al 31 dicembre 2023 e che risultano ancora in essere al 31 dicembre 2024.

Si supponga una società Alfa che, nel corso dell'esercizio **2023**, aveva a bilancio crediti per 100.000 dollari, contabilizzati a 95.000 euro e valutati a fine esercizio a 90.000 euro.

Ciò ha comportato:

- la rilevazione di una perdita "da valutazione" di 5.000 euro;
- la ripresa fiscale nel Modello Redditi 2024 in aumento della suddetta perdita in sede di determinazione della base imponibile Ires;
- la rilevazione delle imposte anticipate per  $5.000,00 \times 24\% = 1.200$ ;
- la necessità di compilare il quadro RV, Sez. I, con "Causa" n. 3, ovvero *"3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell'art. 110, comma 3, del TUIR"*.

Nell'esercizio **2024**, supponendo che il credito sia ancora stanziato a bilancio a fine esercizio, bisognerà:

- rilevare il valore del credito sulla base del cambio di fine esercizio, senza apportare variazioni fiscali e senza necessità di rilevare la fiscalità differita attiva o passiva;
- annullare la precedente valutazione andando a fare una ripresa fiscale in diminuzione di 5.000 euro precedentemente ripresi a tassazione;

- annullare le imposte anticipate stanziare a bilancio per tale perdita su cambi di valutazione nel bilancio precedente.

Nel Modello Redditi 2025 si compilerà quindi per l'ultima volta il quadro RV per la gestione delle differenze cambio e il quadro RF per le riprese in aumento o in diminuzione delle differenze su cambi.

### **1.5. Nuove forme di riallineamento tra valori civili e fiscali**

Gli artt. da 10 a 13 del D.Lgs. n. 192/2024 propongono nuovi regimi opzionali di riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili.

#### *1.5.1. Riallineamento di divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili*

Le nuove previsioni – attuative dell'art. 6 della Legge Delega n. 111/2023 – creano, sulla falsa riga delle vigenti disposizioni di riallineamento dei valori per la *First time adoption* dei principi IAS/IFRS (di cui all'art. 15 del D.L. n. 185/2008), **un regime di riallineamento unico**, disciplinando, come scritto nella Relazione illustrativa al decreto, *“in maniera omogenea tutte le fattispecie in cui possono emergere divergenze tra valori contabili e fiscali...”*.

In sintesi, il nuovo regime propone un trattamento (oneroso) comune di imposizione sostitutiva per tutte le ipotesi in cui una società cambi il set di regole di redazione (ovvero anche la sola informativa di bilancio) e, conseguentemente, muti il regime fiscale di riferimento.

L'intervento normativo ha il pregio di colmare un significativo vuoto normativo, ad esempio nel caso di una fusione tra un soggetto IAS e un soggetto OIC, non esistendo precedentemente alcuna regola esplicita che rendesse compatibili le regole del TUIR

- di neutralità “quantitativa” dell'operazione straordinaria (connessa all'irrilevanza delle plus/minusvalenze rilevate con l'operazione),
- con la neutralità “qualitativa” ex art. 15 del D.L. 185/2008 (derivante dalla transizione a diverso regime contabile).

Più nello specifico, l'art. 10/192 introduce nuove regole (comuni) per le seguenti fattispecie:

- a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- d) variazione dei principi contabili nazionali;
- e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- f) applicazione per le micro-imprese della disciplina di cui all'articolo 83, co. 1, terzo periodo, del TUIR;
- g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Come detto, il Decreto delegato in commento stabilisce che i maggiori o minori valori di attività e passività patrimoniali, emersi nelle predette casistiche, non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile<sup>5</sup>.

Tuttavia, propone, mutuando il regime previsto dal D.L. n. 185/2008 per la transizione agli standard internazionali, regole di tassazione sostitutiva dei valori da riallineare.

Tali regole, secondo l'art. 13 comma 1, sono applicabili “dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023” e, come nel previgente riallineamento da FTA, ripropongono la determinazione della relativa base imponibile – alternativamente – applicando il:

→ **metodo del saldo globale**, con cui si tassa, con aliquota ordinaria<sup>6</sup>, la somma algebrica di tutte le divergenze tra valori contabili e fiscali riscontrate per effetto della transizione implicita.

Nel caso in cui la differenza sia negativa, essa concorre a formare il reddito come deduzione per quote costanti per il periodo di imposta per il quale è esercitata l'opzione e i successivi per un periodo pari alla maggiore durata residua della fattispecie oggetto di riallineamento e comunque in misura non inferiore ai 10 periodi di imposta.

In questo caso, il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta;

→ **metodo del saldo per fattispecie**, per effetto del quale ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento scelto mediante un discrezionale *cherry picking* è assoggettato a imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap imposta, con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%.

Il saldo negativo non è deducibile.

Quest'ultimo metodo – quando riferito alla transizione implicita (cioè l'operazione straordinaria che “contiene” un passaggio a diverso regime contabile) – coesiste con le regole di riallineamento del nuovo art. 176<sup>7</sup> del TUIR, valide tuttavia per le operazioni straordinarie realizzate “dal 1° gennaio 2024” (art. 13 comma 5).

Nello specifico, l'art. 11, co. 3/192 prevede che se il contribuente non si avvale del riallineamento per saldo globale, *“i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (...) possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi... come modificato dal presente decreto”*. In altri termini, le sole divergenze quantitative con segno positivo sono avocate *ex lege* al riallineamento dell'art. 176, mentre le divergenze qualitative e quelle di valore con segno negativo sono “residualmente” gestite nel riallineamento per fattispecie.

---

<sup>5</sup> Le regole in commento non si applicano alle divergenze strutturali. Si intendono per divergenze strutturali quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

<sup>6</sup> Cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni Ires o Irap. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

<sup>7</sup> L'art. 12 del D.Lgs. n. 192, infatti, adegua le regole di riallineamento delle operazioni straordinarie di cui all'art. 176, co. 2-ter del TUIR (realizzate anche in assenza di transizione a diverso regime contabile), con particolare riguardo a termini e procedure, nonché alla misura dell'imposizione sostitutiva.



### 1.5.2. Riallineamenti dei maggiori valori emersi in seguito a operazioni straordinarie

L'art. 12 del D.Lgs. n. 192/2024 prevede la revisione della disciplina del c.d. regime di affrancamento "ordinario", mediante la sostituzione integrale del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR, mentre il successivo art. 13 stabilisce l'abrogazione dei regimi di affrancamento derogatorio previsti dall'art. 15 del D.L. n. 185/2008.

In sostanza, come precisato anche nella Relazione illustrativa allo schema di decreto delegato, *"si prevede un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali"*.

La "nuova" disciplina, in base a quanto disposto dall'art. 13, co. 3/192 trova applicazione retroattiva, in relazione *"alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 (anche in assenza di transizione a diverso regime contabile), con particolare riguardo a termini e procedure, nonché alla misura dell'imposizione sostitutiva, fissata in "una misura congrua (18% ai fini delle imposte sui redditi e 3% ai fini Irap, n.d.s.) ... finalizzata a limitare in radice le «pratiche di arbitraggio» che rende manifesto l'intento legislativo di finalizzare il regime in parola a ridurre gli adempimenti ed i relativi oneri amministrativi delle imprese e non a ottenere un regime di favore"*<sup>8</sup>.

Su tali operazioni è stata, inoltre, reintrodotta una **recapture rule**: sul punto, sono state accolte le osservazioni della Commissione Finanze della Camera, che aveva suggerito l'inserimento di una norma volta a disattivare gli effetti del riallineamento in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione (un anno in meno rispetto al "vecchio" regime). Ciò al fine di evitare la possibilità di arbitraggio fra la tassazione ordinaria e l'imposta sostitutiva in ipotesi di cessione dei beni riallineati nel periodo di sorveglianza.

La Relazione illustrativa, poi, precisa che le divergenze si determinano confrontando il valore iscritto in bilancio, successivamente all'operazione straordinaria, con il valore fiscale precedentemente riconosciuto dei medesimi elementi del patrimonio aziendale.

Ne consegue che potrà essere operato il riallineamento anche in relazione a divergenze di valore già esistenti prima del momento in cui è stata posta in essere l'operazione (come già chiarito dalla Relazione illustrativa al D.M. 25 luglio 2008).

Le nuove previsioni di cui ai due paragrafi precedenti presentano però talune criticità derivanti dall'intreccio delle previsioni di decorrenza, differenziate a seconda che il riallineamento (di qualità) sia generato dalla transizione verso un diverso regime contabile ovvero si tratti dell'affrancamento (di quantità) di valori conseguente, in generale, all'imputazione di disavanzi o di avviamenti.

---

<sup>8</sup> Sempre su indicazione della Commissione Finanze della Camera, il nuovo testo precisa che, ai fini del calcolo dell'aliquota dell'imposta sostitutiva Irap, deve essere considerata anche la differenza tra l'aliquota Irap applicata ordinariamente al singolo soggetto che effettua il riallineamento, di cui all'art. 16 comma 1-bis del D.Lgs. 446/1997, e quella prevista per le imprese industriali, di cui al comma 1 del medesimo art. 16.

Si ipotizzi un'operazione realizzata nel maggio 2024 con cui un soggetto OIC è incorporato in un soggetto IAS/IFRS, laddove entrambi i soggetti abbiano coincidente periodo d'imposta 01.07.2023 – 30.06.2024.

Si supponga inoltre che nell'operazione emergano sia divergenze qualitative – ad es. diverse qualificazioni, imputazioni e classificazioni su operazioni di leasing – sia divergenze quantitative, quale un maggior valore di un marchio.

Nella fattispecie, il nuovo riallineamento sul leasing (necessariamente per fattispecie) non è ancora fruibile poiché il periodo d'imposta non è successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ma il riallineamento sul marchio dovrebbe invece realizzarsi con il “nuovo” art. 176 in quanto l'operazione è realizzata dal 1° gennaio 2024 e dovrebbe trovare applicazione l'art. 13 comma 5 primo periodo.

Diversamente, se la scelta – in astratto – ricadesse sul riallineamento per saldo globale, le regole dovrebbero leggersi nel senso di consentire che tale saldo sia in grado di assorbire ogni divergenza (sia sul leasing che sul marchio) e che (teoricamente) debba applicarsi il previgente regime ex D.L. 185 che, tuttavia, non consente di riallineare transizioni implicite.

\* \* \*

Per le **operazioni straordinarie effettuate**, invece, **nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**, ma anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, il D.Lgs. n. 192 mantiene ferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 176 comma 2-ter del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, nonché, come chiarito nella Relazione illustrativa, quelle attuative di cui al D.M. 25 luglio 2008 (cfr. art. 13 comma 5/192).

Per tali operazioni, però, non è più prevista (rispetto alle prime bozze girate del decreto delegato) quella disposizione che circoscriveva la possibilità di esercitare l'opzione per il riallineamento dei maggiori valori esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. In base a tale disposizione, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare avrebbero potuto esercitare l'opzione, relativamente alle operazioni effettuate nel 2023, esclusivamente nel Modello Redditi 2024, il cui termine di presentazione è però scaduto lo scorso 31 ottobre 2024.

Come si legge nella Relazione illustrativa al presente Decreto delegato, anche al fine di tener conto della data effettiva di entrata in vigore del decreto (che si pensava potesse accadere entro la fine di ottobre 2024, ma così non è stato), si è ritenuto opportuno eliminare tale “restrizione”, consentendo di effettuare l'esercizio dell'opzione, laddove non effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Parallelamente, è scomparso l'obbligo di versare l'imposta sostitutiva entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

In sostanza, per le operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2023, resta ferma a 360 gradi la “vecchia” disciplina, anche con riferimento alle modalità di esercizio dell'opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva.

### 1.6. Affrancamento riserve in sospensione di imposta

L'art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024 prevede l'affrancamento straordinario (totale e parziale<sup>9</sup>) delle riserve in sospensione d'imposta presenti nei bilanci dei soggetti che producono reddito d'impresa.

La disposizione rinvia per l'attuazione a un decreto del Mef da emanarsi entro il prossimo 1° marzo (termine – ordinatorio – di 60 giorni dal 31 dicembre scorso).

#### ■ Riserve affrancabili

Quanto alle riserve che possono essere oggetto di affrancamento, l'ampia formulazione della norma lascia intendere che rientrano tutte le riserve in sospensione d'imposta, qualunque sia la norma in base alla quale sono state costituite (o in base alla quale è stato apposto il vincolo di sospensione a riserve già esistenti), ma, per fruire dell'agevolazione devono esistere

- a) nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e
- b) residuare al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Esse acquistano, con l'affrancamento, la natura di ordinarie riserve di utili, a meno che la norma in base alla quale sono state iscritte non faccia giungere a conclusioni diverse.

Ad esempio, se la sospensione d'imposta deriva dal riallineamento del valore dei beni, e tale vincolo è stato apposto su una riserva di capitali, l'affrancamento ripristina l'originaria natura della riserva<sup>10</sup>.

#### ■ Casi di esclusione

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al citato Decreto 192, sono **escluse** le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'Irap<sup>11</sup>.

Sono inoltre esclusi i saldi attivi derivanti dalla rivalutazione dei beni d'impresa effettuata, ai sensi dell'art. 15 del D.L. n.185/2008 e dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020, con effetti esclusivamente civilistici, perché non sono in sospensione d'imposta (circ. Agenzia delle Entrate nn. 11/2009, § 8, e 22/2009, § 5).

Da segnalare è anche la situazione in cui una società passi dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria o viceversa.

In caso di passaggio da ordinaria a semplificata, la riserva in sospensione d'imposta, poiché non è più possibile monitorarne la destinazione, deve concorrere alla formazione del reddito imponibile nel primo esercizio in cui il contribuente si avvale del nuovo regime. Qualora ciò avvenga nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, le riserve non residueranno al termine del periodo stesso e, quindi, non potranno essere oggetto di affrancamento.

Nel caso in cui il passaggio sia da contabilità semplificata a ordinaria, invece, l'affrancamento è da escludere perché, non essendosi costituita nessuna riserva in sospensione d'imposta mentre la

---

<sup>9</sup> La possibilità di affrancare solo parzialmente permette alle imprese una valutazione di convenienza: è possibile, infatti, soprattutto quando la liberazione totale delle riserve in sospensione presenti in bilancio comporterebbe un onere significativo, quantificare l'ammontare di risorse che si pensa di destinare ai soci nel breve/medio periodo, versando la sostitutiva solo in proporzione a tale importo.

<sup>10</sup> Cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2022, § 4.8.

<sup>11</sup> È il caso, ad esempio, delle riserve vincolate ai sensi dell'art. 26, co. 5-bis, del D.L. n. 104/2023, poiché la sospensione d'imposta è relativa all'imposta straordinaria dovuta dagli istituti bancari sugli extraprofitti realizzati nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

società adottava la contabilità semplificata, dopo l'adozione del regime ordinario non è richiesto di apporre alcun vincolo alle riserve (circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2016, § 4).

#### ■ **Imposta sostitutiva**

La norma in commento consente di affrancare le riserve in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota del **10%**, da liquidarsi nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e versare obbligatoriamente in 4 rate di pari importo.

L'aliquota è, quindi, la medesima già prevista dalle più recenti leggi di rivalutazione dei beni d'impresa (in particolare dall'art. 15 del D.L. 185/2008 e dall'art. 110 del D.L. 104/2020, che sono le norme che sono state più utilizzate dai contribuenti) per l'affrancamento della riserva contestuale alla sua iscrizione in bilancio, ma quello che potrebbe renderla appetibile è il mutamento delle esigenze della società e dei soci.

Un incentivo potrebbe essere fornito anche dalla possibilità (o meglio dall'obbligo, secondo la formulazione letterale della norma) di dilazionare il versamento, effettuandolo in quattro rate, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo in cui l'affrancamento è effettuato (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e le altre nello stesso termine nei tre anni successivi.

## **2. IRES PREMIALE**

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI:</b>	ART. 1, CO. 436 – 444, DELLA L. 30.12.2024 N. 207
-------------------------------	---

<b>EFFICACIA TEMPORALE:</b>	SOLO PER IL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2024 (2025 PER I "SOLARI")
-----------------------------	--

L'art. 1, co. 436 – 444, della L. 30.12.2024 n. 207 introduce la c.d. "Ires premiale" al 20% per le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 e contestualmente reinvestono in beni 4.0 e 5.0, effettuando altresì nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

Per espressa disposizione di legge, l'agevolazione è introdotta in attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge Delega n. 111/2023, che, a regime, contempla la riduzione dell'aliquota Ires per le imprese che impieghino il reddito prodotto, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto, in investimenti qualificati o in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Con decreto del MEF saranno adottate le disposizioni di attuazione dell'agevolazione, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

## 2.1. Ambito soggettivo di applicazione

Possono fruire dell'Ires premiale le società e gli enti di cui all' art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), TUIR e, precisamente:

- le società per azioni e in accomandita per azioni,
- le società a responsabilità limitata,
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché
- le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, limitatamente all'Ires riferibile al reddito di impresa (art. 1, co. 442, della L. 207/2024).

In virtù dei vincoli sin qui richiamati, l'Ires premiale non spetta alle società costituite nel 2025 (chiaramente non esiste, per queste società, un utile 2024 da accantonare).

Ma la situazione non è chiara nemmeno per le società costituite nel 2024, le quali sono prive del parametro di riferimento dell'utile 2023 che, come detto, viene anch'esso preso in considerazione dalle norme in commento. In virtù del tenore letterale di queste ultime, l'agevolazione risulterebbe preclusa anche per queste società.

La riduzione dell'aliquota non si applica, in ogni caso, alle società ed enti (art. 1, co. 439, della L. n. 207/2024):

- in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (ad esempio, *tonnage tax*).

## 2.2. Ambito oggettivo di applicazione

Per applicare l'aliquota ridotta devono essere rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:

- I. **accantonamento ad apposita<sup>12</sup> riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024**: se, pertanto, non sussiste un'utile nel 2024 o esso viene distribuito interamente, l'agevolazione non spetta<sup>13</sup>.  
A differenza degli utili 2024, nulla viene invece previsto in modo espresso per gli utili 2023: il beneficio, in altre parole, spetterebbe anche se l'utile 2023 sia distribuito ai soci.
- II. **destinazione di una quota pari ad almeno il 30% degli utili 2024 accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023**<sup>14</sup> (di ammontare

---

<sup>12</sup> La norma fa riferimento all'accantonamento ad una "apposita" riserva, dal che potrebbe essere consigliabile una denominazione *ad hoc* nel passivo della stessa (es. riserva art. 1 co. 436 lett. a) della L. 207/2024).

<sup>13</sup> L'unica possibilità di evitare questa conseguenza risulterebbe subordinata all'adozione, da parte delle disposizioni attuative, di una clausola di salvaguardia che consenta di vincolare altre riserve di utili (es. riserva straordinaria o facoltativa) o conferimenti dei soci (che pure rappresentano forma analoga di autofinanziamento).

<sup>14</sup> Rimarrebbe, però, la condizione per cui questo utile 2023 esista (ove la società sia in perdita, infatti, mancherebbe il secondo parametro di riferimento per la quantificazione degli investimenti)

non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), **a investimenti** nell'acquisto (anche mediante contratti di leasing), di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali 4.0) e nell' art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2025 (31.10.2026). Tali investimenti dovranno essere mantenuti, in linea di massima, fino al quinto periodo di imposta successivo a quello di acquisto;

- III. nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, **il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente** e devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- IV. l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della **cassa integrazione guadagni** nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

### **2.3. Base di calcolo**

A differenza di quanto a suo tempo previsto per la c.d. "mini Ires" di cui all'art. 1 co. 28 - 34 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), poi abrogata, che prevedeva un criterio di calcolo più articolato per determinare la base imponibile oggetto dell'aliquota ridotta, l'Ires premiale introdotta dalla Legge di bilancio 2025 si applica **sull'intero reddito d'impresa dichiarato nel 2025** (modello REDDITI 2026).

Le due condizioni (accantonamento di utili e investimenti) non influiscono, quindi, sul *quantum* del reddito agevolato, ma rappresentano prerequisiti al ricorrere (congiunto) dei quali compete il beneficio.

Per le società e per gli enti che partecipano al **consolidato nazionale**, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

La norma, che deroga al principio generale per cui l'opzione non è possibile ove la società benefici di riduzioni dell'aliquota, riprende l'impostazione a suo tempo prevista per l'abrogata "mini Ires" prevista dalla Finanziaria 2019. In quella occasione, la Relazione al Ddl. di bilancio 2019 aveva chiarito che la controllante poteva beneficiare dell'aliquota ridotta sul reddito complessivo netto del gruppo, considerando gli importi agevolati determinati dalle singole società.

Il meccanismo applicativo dovrebbe, dunque, essere così strutturato: ciascuna società calcola il proprio reddito agevolabile (nell'attuale contesto, si tratterebbe della totalità del reddito imponibile 2025) e lo trasferisce al consolidato; il reddito agevolato viene sommato agli altri redditi

delle altre società partecipanti, e il risultato complessivo è decurtato delle perdite pregresse di gruppo; al reddito agevolato netto di gruppo la consolidante applica l'agevolazione, determinando la quota di tale reddito cui applicare l'aliquota ridotta.

#### **2.4. Decadenza ed esclusione dall'agevolazione**

Si decade dall'agevolazione nel caso:

- ☒ in cui la quota di utile 2024 accantonata in apposita riserva sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ossia entro il 31.12.2026)<sup>15</sup>. La norma evoca solo il caso della "distribuzione" e, dunque, si dovrebbe ritenere che l'utilizzo della riserva per altre finalità, come la copertura delle perdite o l'aumento gratuito del capitale sociale, non conduca alla decadenza dai benefici, nel primo caso in quanto la perdita è evento involontario e nel secondo in quanto le somme rimangono nell'economia dell'impresa, e con un grado di vincolo superiore<sup>16</sup>;
- ☒ di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

A differenza di quanto previsto in relazione al credito 4.0, non è espressamente previsto il mantenimento dell'agevolazione in caso di investimenti sostitutivi.

Per quanto sin qui descritto, il beneficio dell'Ires premiale ha caratteristiche "*all in, all out*" e da ciò dovrebbe discendere che, in presenza di anche solo una delle cause di decadenza, tutto il reddito del 2025 dovrebbe retroattivamente essere assoggettato ad una maggiorazione del 4%, presumibilmente con interessi ma senza sanzioni (anche questo punto dovrà essere oggetto delle disposizioni di attuazione).

Si supponga il caso di una società che presenta i seguenti dati:

- utile netto 2023: 400.000
- utile netto 2024: 500.000
- utili 2024 accantonati a riserva: 420.000
- acquisto di beni strumentali effettuato nel 2025: 200.000
- ULA 2024: 250
- media ULA 2021-2023: 180
- nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2025: 15
- numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta 2024: 200
- nessun ricorso a cassa integrazione nel 2024 e 2025
- imponibile Ires 2025: 2.500.000.

In prima istanza, è necessario verificare il rispetto delle condizioni:

---

<sup>15</sup> Le disposizioni attuative dovranno altresì chiarire se, nel caso di distribuzione della riserva, sia possibile evitare la decadenza ricostituendola entro il 31.12.2026, ad esempio con conferimenti dei soci (pur se essi hanno natura di apporto e non di utili).

<sup>16</sup> Posto che la disposizione non sembra prevedere particolari vincoli in relazione alla distribuzione di altre riserve, non sembrerebbe determinare la decadenza dall'agevolazione la distribuzione di dividendi prelevati da riserve preesistenti o dall'utile 2025.

verifica quota minima di utili 2024 da accantonare a riserva:	$500.000 \times 80\% = 400.000 \rightarrow \checkmark$
verifica plafond minimo investimenti 2025	1) plafond utili 2024: $420.000 \times 30\% = 126.000 \rightarrow \checkmark$ 2) plafond utili 2023: $400.000 \times 24\% = 96.000 \rightarrow \checkmark$
verifica ULA	250 (ULA 2024) > 180 (media del triennio precedente) $\rightarrow \checkmark$
verifica nuove assunzioni lavoratori a tempo indeterminato	il numero delle nuove assunzioni 2025 (pari a 15 unità) è > all'1% del numero di lavoratori occupato nel 2024 ( $200 \times 1\% = 2$ unità) $\rightarrow \checkmark$

All'impresa spetterà l'Ires premiale, con aliquota ridotta del 20% sull'intero reddito 2025 di 2.500.000.

### 3. NOVITÀ IN TEMA DI RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI:</b>	ART. 3, D.LGS. N. 192/2024 E ART. 1, CO. 81-83, DELLA L. N. 207/2024
<b>EFFICACIA TEMPORALE:</b>	DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2024 (2025 PER I "SOLARI")

A partire da gennaio 2025, le aziende dovranno modificare la loro *travel policy* e comunicare quanto prima le novità ai lavoratori.

L'art. 1, co. 81, della L. 207/2024 introduce l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea, ai fini:

- della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti [lett. a)];
- della deducibilità in capo all'impresa delle suddette spese [lett. c)].

Le medesime novità valgono anche per le spese di rappresentanza di cui all'art. 108 del TUIR.

#### 3.1. Spese di trasferta - Esclusione dal reddito in capo al dipendente

L'art. 51, co. 5, del TUIR stabilisce il trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.

L'art. 1, co. 81, lett. a) della L. 207/2024 inserisce un ultimo periodo all'art. 51, co. 5, del TUIR in materia di **indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti**, prevedendo che i "rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (...), per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".



Il nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opera con riferimento a tutte le spese disciplinate dal co. 52, riguardando, quindi, sia le trasferte dentro che fuori dal territorio comunale.

### 3.1.1. Trasferte nel territorio comunale

Le indennità e i rimborsi di spese percepiti per le trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, ai sensi della disciplina antecedente, concorrevano integralmente a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi di spese di trasporto *“comprovate da documenti provenienti dal vettore”*.

L'art. 3 del D.Lgs. 192/2024 prevede una modifica al citato art. 51, co. 5, del TUIR in tale parte, alleggerisce il carico documentale previsto per l'esclusione da tassazione, ammettendo a tale beneficio i rimborsi di spese di viaggio e trasporto *“comprovate e documentate”*. Secondo alcuni commentatori, tale modifica sembrerebbe poter estendere la non imponibilità anche ai rimborsi chilometrici effettuati nelle trasferte comunali<sup>17</sup>

### 3.1.2. Trasferte al di fuori del territorio comunale

Si ritiene utile ricordare che, in caso di trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distinguere tre sistemi, l'uno alternativo all'altro:

- indennità forfetaria;
- rimborso misto;
- rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”).

Tale impianto non è stato toccato e dunque resta in piedi immutato.

La seguente tabella<sup>18</sup> schematizza, per comodità, il trattamento delle indennità e dei rimborsi spese in caso di trasferte effettuate fuori dal Comune.

Tipologia di rimborso	Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente
Indennità forfetaria	Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a: <ul style="list-style-type: none"><li>• 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia;</li><li>• 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero.</li></ul> La parte eccedente tali importi concorre, invece, a formare il reddito.
Rimborso misto (nel caso venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta)	I suddetti limiti sono ridotti a: <ul style="list-style-type: none"><li>• 30,99 euro per trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente;</li><li>• 15,49 euro per trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente.</li></ul>

<sup>17</sup> Cfr. C. Valsiglio, “Trasferte, spese tracciabili anche nel Comune di lavoro”, Il Sole 24 Ore del 12.12.2024.

<sup>18</sup> V. Alberti-Fornero, “La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza”, Eutekne.

Rimborso analitico (c.d. "a piè di lista")	<p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>I rimborsi per altre spese (es. telefono, lavanderia) non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 15,49 euro per le trasferte in Italia;</li><li>• 25,82 euro per le trasferte all'estero.</li></ul>
---	---

Ciò che cambia è l'introduzione dell'obbligo di tracciabilità.

Quest'ultimo trova applicazione anche in sede di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR e dunque anche alle trasferte, ad esempio, dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

### 3.1.3. Nozione di autoservizi pubblici non di linea

Affinché operino i nuovi obblighi di tracciabilità, i viaggi e i trasporti devono essere effettuati mediante gli **autoservizi pubblici non di linea** di cui all'art. 1 della L. n. 21/1992.

In base a tale disposizione, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che, nel contempo:

- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

E, dunque, costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente (NCC) di autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Pertanto, i nuovi obblighi di tracciabilità non dovrebbero interessare, ad esempio, l'acquisto dei biglietti ferroviari, che dal 2025 potrà ancora avvenire con strumenti diversi da quelli tracciabili (ad esempio, in contanti), senza pregiudicare l'esclusione del relativo rimborso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Invece, dal 2025 il rimborso, ad esempio, della corsa in taxi sarà escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto se lo stesso dipendente eseguirà il pagamento con mezzi tracciabili.

### 3.1.4. Spunti operativi

Dal 1° gennaio 2025, dunque, le trasferte dovranno già essere gestite secondo il nuovo regime.

Il datore potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell'azienda, ma nella maggior parte dei casi, i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito.

Sarà fondamentale, a quel punto, avere nella nota spesa - insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale - anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile [o anche una copia dell'estratto conto nella (sola) parte che riporta l'evidenza del pagamento tracciato di quella data spesa].

Solo in presenza del "doppio" giustificativo, si potranno rimborsare le spese di trasferta nette a cedolino.

Se manca il documento che attesta il pagamento tracciato, l'azienda dovrà rimborsare la nota spesa assoggettandola a ritenute e contributi e il lavoratore si troverà nel netto in busta paga un rimborso inferiore rispetto a quanto anticipato.

In alternativa, come trattamento di miglior favore, potrebbe essere valutata la possibilità di rimborsare gli importi sostenuti senza pagamento tracciato lordizzandoli del peso fiscale e contributivo per neutralizzare gli effetti sul netto in busta paga.

Operativamente, senza addentrarsi in sofisticati sistemi di calcolo, potrebbero essere utilizzati tre coefficienti di lordizzazione applicabili a seconda di determinate fasce retributive. Il valore della lordizzazione dovrà essere contabilizzato separatamente dal rimborso spese in quanto costo del lavoro deducibile ai fini del reddito d'impresa<sup>19</sup>.

Va esclusa, invece, la possibilità di non rimborsare le note spese sostenute in trasferta senza pagamento tracciato, poiché l'obbligo deriva dall'applicazione del Ccnl.

### **3.2. Spese di trasferta - Deducibilità in capo all'impresa**

Anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dall'Irap, l'art. 95, co. 3-*bis*, del TUIR prevede l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, quale condizione per la deducibilità del costo.

#### **3.2.1 Spese di trasferta oggetto di pagamento tracciabile**

I nuovi obblighi di tracciabilità interessano le spese soggette ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 95 co. 1, 2 e 3 del TUIR.

Pertanto, nel rispetto di tali obblighi, dal 2025 le spese di vitto e alloggio continueranno a essere deducibili alle condizioni e nei limiti fissati dall'art. 95 co. 3 del TUIR.

In particolare, occorre considerare le seguenti ipotesi:

- rimborso analitico (c.d. "a piè di lista");
- indennità forfetaria o mista.
- rimborso misto.

#### **■ Rimborsi analitici**

I rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti o collaboratori sono deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia, e di 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all'estero.

---

<sup>19</sup> Di questo avviso S. Sirocchi e C. Valsiglio, "Deducibili dal reddito d'impresa solo le spese di trasferta tracciate", Il Sole 24 ore del 3.01.2025.

### ■ **Rimborsi forfetari e misti**

I rimborsi forfetari e misti sono interamente deducibili dal reddito d'impresa. In relazione ad essi, infatti, non operano i suddetti limiti di deducibilità.

### ■ **Trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale**

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.3.2009 n. 6 (§ 5), le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell'ambito del territorio comunale non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 95 co. 3 del TUIR, essendo deducibili nella misura del 75% del loro ammontare ex art. 109 co. 5 del TUIR.

Si ritiene, quindi, che il sostenimento di tali spese con strumenti diversi da quelli tracciabili non ne pregiudichi comunque la deducibilità, ove documentate e inerenti (ma sul punto sarebbe forse opportuno un chiarimento ufficiale).

#### *3.2.2 Soggetti nei cui confronti le spese devono essere sostenute*

Gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 95 co. 3-bis del TUIR interessano le spese sopra citate sostenute:

- per le trasferte dei dipendenti;
- a beneficio dei lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società)

### ◆ **Trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi**

A differenza del co. 3, il neo introdotto co. 3-bis dell'art. 95 del TUIR non cita i *“titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”*.

Tale circostanza rende dubbio se i nuovi obblighi di tracciabilità si estendano, o meno, alle spese di trasferta in commento ove rimborsate a collaboratori coordinati e continuativi o a titolari di altri redditi assimilati al lavoro dipendente.

Sul punto, appare quindi necessario un chiarimento ufficiale.

### ◆ **Spese sostenute direttamente dall'imprenditore**

Ci si domanda se i nuovi obblighi di tracciabilità riguardino anche le spese di trasferta (vitto e alloggio, viaggio e trasporto) sostenute direttamente dall'imprenditore.

In senso negativo deporrebbe la circostanza che il legislatore, nel prevedere tali obblighi, sia intervenuto modificando l'art. 95 del TUIR, relativo alle spese per prestazioni di lavoro, sembrando così limitarne l'applicazione alle sole spese sostenute dai dipendenti e ai relativi rimborsi.

Anche tale punto sembra meritevole di una conferma espressa.

### **3.3. Omaggi e spese di rappresentanza sostenute dalle imprese**

Ai sensi dell'art. 108, co. 2, ultimo periodo, del TUIR, dal periodo d'imposta successivo 2025 (per i soggetti *“solari”*), anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili dal reddito d'impresa e dall'Irap se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997.

### 3.3.1 Spese soggette all'obbligo di tracciabilità

Per espressa previsione normativa, sono soggette all'obbligo di tracciabilità le spese di cui all'art. 108 co. 2 del TUIR, vale a dire:

- le spese di rappresentanza e
- le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro (c.d. "spese per omaggi").

Pertanto, le spese in esame dal 2025 sono deducibili<sup>20</sup>:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall'art. 108 co. 2 del TUIR.

Ai fini della deducibilità, resteranno altresì fermi gli oneri documentali previsti dalle disposizioni vigenti.

### 3.3.2. Spese escluse dall'obbligo di tracciabilità

Rivestendo diversa natura dalle spese di rappresentanza, si ritiene che siano escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

- le spese di pubblicità;
- le spese di sponsorizzazione.

Per tali spese, la cui nozione e il cui trattamento saranno brevemente riepilogati nel prosieguo, ai fini della relativa deducibilità, restano tuttavia in vigore i consueti oneri documentali definiti dalle vigenti disposizioni.

#### ■ Spese di pubblicità

Le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

Nella determinazione del reddito d'impresa, tali spese sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento, non essendo più possibile la loro capitalizzazione nell'attivo dello Stato patrimoniale (fatta eccezione per i costi di pubblicità sostenuti nell'ambito delle attività di impianto e ampliamento).

#### ■ Spese di sponsorizzazione

Secondo la Corte di Cassazione, in base alla normativa vigente dal 2008, le spese di sponsorizzazione vanno ricondotte nel novero di quelle di pubblicità e, come tali, non sono soggette ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR.

Infatti, essendo la sponsorizzazione il contratto con il quale una parte (*sponsor*) si obbliga nei confronti dell'altra parte (sponsorizzato) alla dazione di una somma di denaro o altri beni fungibili per il finanziamento dell'attività svolta da quest'ultima, la quale, a sua volta, si impegna ad utilizzare, nello svolgimento di tale attività, il nome, il marchio o altro segno distintivo riconducibile allo *sponsor*, promuovendone così l'immagine presso il pubblico, sembra logico escluderne, dal 2008, la riconducibilità tra le spese di rappresentanza, caratterizzate dal requisito della "gratuità".

---

<sup>20</sup> Fermi restando tutti gli ulteriori requisiti di cui al D.M. 19 novembre 2008.

Si tenga peraltro presente che, pur in assenza di un obbligo normativo in tal senso, il pagamento delle spese di sponsorizzazione con strumenti tracciabili permette di dimostrare che il pagamento del corrispettivo è effettivamente avvenuto. Inoltre, in caso di eventuali rilievi da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve essere in grado di dimostrare l'effettività del relativo rapporto, producendo, ad esempio, il contratto sottoscritto, il *reportage* predisposto in fase esecutiva, ecc.

■ **Omaggi ai dipendenti**

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 co. 1 del TUIR.

Atteso che tali omaggi non rientrano nella disciplina di cui all'art. 108 co. 2 del TUIR, gli stessi sembrerebbero esclusi dagli obblighi di tracciabilità in esame, fermi restando i consueti oneri documentali ai fini della deducibilità del costo.

### **3.4. Individuazione degli strumenti tracciabili**

Affinché le spese e i relativi rimborsi continuino a essere, rispettivamente, deducibili per l'impresa e non imponibili in capo al dipendente (alle condizioni e negli importi sopra evidenziati), il pagamento deve essere effettuato tramite:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997.

La formulazione della disposizione ricalca quella dell'art. 1 co. 679 della L. 160/2019, che ha subordinato alla tracciabilità dei relativi pagamenti la detrazione, dall'IRPEF/Ires lorda, degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR.

Al fine dell'individuazione dei suddetti sistemi di pagamento, si ritiene quindi di poter fare riferimento ai chiarimenti resi con riferimento a tale norma.

Pertanto, pare ragionevole ritenere che, per "altri mezzi di pagamento", debbano intendersi quelli che "garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria".

È considerato "tracciabile" il pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione (app) via *smartphone* che, con l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

**Non** rientrano tra gli "altri mezzi di pagamento tracciabili":

- i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'art. 23 del D.Lgs. 241/97;
- il *software* realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti.

Pertanto, i pagamenti eseguiti dal 2025 tramite gli strumenti di cui agli ultimi due punti non consentiranno più la deducibilità delle spese più sopra citate.

## 4. NOVITÀ IN TEMA DI SOCIETÀ DI COMODO

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 20 DEL D.LGS. N. 192/2024

### EFFICACIA TEMPORALE:

DAL PERIODO DI IMPOSTA 2024

### 4.1. Revisione dell'art. 30 della L. n. 724/1994

Benché non del tutto in linea con le prescrizioni della delega fiscale, il D.Lgs. n. 192/2024 di riforma IRPEF-Ires modifica la disciplina delle società di comodo, intervenendo sulle aliquote relative al test di operatività e su quelle che determinano il reddito minimo.

Le novità in oggetto si applicano già a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Nella Relazione illustrativa al decreto, sono state recepite (benché non proprio in linea con i principi contenuti nella Legge Delega di riforma) le osservazioni di cui alla lettera m) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, in cui si richiedeva di dare attuazione all'art. 9 comma 1 lett. b) della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) mediante la rideterminazione delle aliquote dei beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato (ad esempio, partecipazioni e immobili), con la possibile introduzione di un meccanismo di loro revisione periodica, valutando in alternativa di razionalizzare (presumibilmente inasprendola) la disciplina di contrasto al godimento dei beni aziendali da parte dei soci gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale (art. 67 comma 1 lett. h-ter) del TUIR).

L'art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024 si apre facendo riferimento a una futura revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale.

In attesa di un tale intervento di più ampia portata, le percentuali per la determinazione di ricavi e reddito minimo sono le seguenti:

- in luogo del 2%, viene fissato l'**1%**, sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari [art. 85 comma 1 lett. c), d) ed e) del TUIR];
- in luogo del 6%, viene stabilito nel **3%**, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing;
- per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al **2,5%** (in luogo del 5%), mentre
- per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al **2%** (in luogo del 4%);
- per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni la percentuale è dello **0,50%** (in luogo dell'1%);
- per le navi e le altre immobilizzazioni restano invece ferme le vecchie percentuali rispettivamente del **6%** e del **15%**.

Per ciò che concerne il reddito minimo, trovano invece applicazione le seguenti percentuali:

- **0,75%** (in luogo dell'1,5%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;

- **2,38%** (in luogo del 4,75%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; tale percentuale è ridotta al
- **2%** (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e allo
- **1,5%** (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
- **0,45%** (in luogo dello 0,9%) per tutti gli immobili situati in piccoli Comuni;
- restano ferme al **4,75%** per le navi e del **12%** per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Le conseguenze delle modifiche sono presumibilmente quelle di escludere un numero significativo di società (in particolar modo holding di partecipazione e immobiliari) dall'ambito applicativo della disciplina delle società non operative, anche se si può dubitare che l'intervento abbia piena coerenza con le linee dettate dalla legge delega, la quale, si ricorda, disponeva tra l'altro l'individuazione di "nuovi parametri", tenendo anche conto dei principi elaborati, in ambito IVA, dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

La locuzione "nuovi parametri", infatti, non necessariamente poteva essere associata alla ridefinizione delle percentuali, potendo altresì essere correlata ad aspetti:

- di carattere quantitativo (ad esempio, con l'esclusione automatica per le società i cui ricavi eccedono determinate soglie, come era nell'originaria versione della norma del 1994);
- di settore (ad esempio, con l'esclusione automatica delle imprese in fase di start up o che sono in attesa delle autorizzazioni amministrative, che anche le modifiche proposte non vanno a intercettare);
- legati alla ridefinizione dei beni "di comodo" (non si comprende appieno, ad esempio, la ratio del calcolo dei ricavi minimi sulle spese pluriennali).

Non è inoltre prevista nessuna modifica all'art. 30, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui stabilisce, a determinate condizioni, la perdita definitiva del credito IVA, sebbene la Corte di Giustizia 7 marzo 2024 causa C-341/22 abbia dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che neghi la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell'IVA, qualora l'importo delle operazioni effettuate, rilevanti ai fini IVA, non raggiunga la soglia stabilita.

#### **4.2. Exit strategy: riproposizione della normativa dell'assegnazione/cessione agevolata ai soci e sulle trasformazioni in società semplici<sup>21</sup>**

Per uscire dalle maglie di applicazione della normativa sulle società di comodo (benché le regole di cui si dirà a breve trovino applicazione per tutti i soggetti anche se operativi), sono state

---

<sup>21</sup> La Legge di bilancio 2025 contiene, tra le agevolazioni, la riapertura dell'estromissione agevolata dei beni strumentali dell'imprenditore individuale, da effettuare entro il 31.5.2025, con effetto dall'1.1.2025.

Le nuove disposizioni si rifanno espressamente alle regole di cui all'art. 1 co. 121 della L. 208/2015; è pertanto possibile mutuare i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. IV, § 1), per cui sono ammessi al beneficio i soli imprenditori individuali che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2024 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione; sono invece esclusi gli immobili "merce" e gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.



reintrodotte nella Legge di bilancio, a soli due anni di distanza dall'ultima volta, l'assegnazione, la cessione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione agevolata in società semplice.

La disciplina ricalca fedelmente quella introdotta con la Legge di bilancio del 2023 (art. 1, co. 100-105 della L. 197/2022), modificando solo i termini per l'effettuazione delle operazioni agevolate (30 settembre 2025) e per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (in due rate, la prima avente scadenza il 30 settembre 2025, pari al 60% di quanto dovuto, la seconda pari al restante 40% entro il 30 novembre 2025).

Possono accedere alle agevolazioni le società commerciali residenti in Italia, sono invece esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

L'assegnazione, la cessione e la trasformazione agevolata sono opportunità molto favorevoli per le società che si trovano ad avere immobili (o beni mobili registrati) da destinare ai soci ed esitano a farlo a causa dei notevoli oneri fiscali che, in condizioni normali, quasi sempre ne conseguono. Stesso discorso vale per la trasformazione in società semplice, che sottrae gli immobili al regime e ai vincoli dei beni d'impresa, senza trasferirne però la titolarità (che resta in capo alla società trasformata).

Sono comunque previsti requisiti ben precisi per accedere alla disciplina agevolata. Il primo, e più importante, è che i beni immobili (o i beni mobili registrati) non siano strumentali, intendendo tale requisito come relativo a un impiego nell'attività d'impresa svolta.

La norma, infatti, prevede che i beni immobili siano diversi da quelli di cui all'art. 43 comma 2 primo periodo del TUIR (non devono essere, quindi, strumentali per destinazione, mentre rientrano nella disciplina se sono strumentali solo per natura) e che i beni mobili registrati non debbano essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Un eventuale cambio di destinazione d'uso (da strumentale a non strumentale), al fine di avvalersi dell'assegnazione agevolata, può essere effettuato anche in prossimità dell'assegnazione e non è sindacabile dall'Agenzia delle Entrate (circ. 1° giugno 2016 n. 26 cap. I, parte I, § 3).

Altro requisito imprescindibile è che i soci della società che procede all'operazione agevolata fossero tali già alla data del 30 settembre 2024: questa condizione deve essere verificata per tutti i soci in caso di trasformazione agevolata, solo per gli assegnatari in caso di assegnazione (o solo per i cessionari in caso di cessione agevolata), come chiarito dalla già citata circ. n. n. 26/2016 (cap. I, parte I, § 2).

Il primo e più evidente vantaggio della disciplina consiste nella possibilità di assoggettare l'eventuale plusvalenza da assegnazione (o da cessione, o da estromissione in conseguenza della trasformazione in società semplice) a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione). Il pagamento dell'imposta consente di evitare la tassazione ordinaria non solo sulla plusvalenza da assegnazione o cessione (o da estromissione dal regime di impresa), ma anche sull'utile in natura conseguito dai soci (in caso di assegnazione agevolata).

In occasione dell'assegnazione o della trasformazione agevolata è anche possibile annullare una o più riserve in sospensione d'imposta, assoggettandone l'importo ad una ulteriore imposta sostitutiva del 13%.

Un secondo rilevante vantaggio consiste, nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto beni immobili, nella facoltà di sostituire al valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR (ai fini dell'assegnazione e della trasformazione agevolata) il valore risultante dal prodotto della rendita catastale per i moltiplicatori di cui all'art. 52 comma 4 del DPR 131/86, che nella maggior parte dei casi è di molto inferiore.

Questo differente valore (c.d. valore catastale) costituisce anche, per le cessioni agevolate ai soci, l'importo minimo di riferimento, se inferiore al valore normale. In altre parole, ai fini delle cessioni, il corrispettivo non deve essere inferiore al valore normale oppure, in alternativa, al valore catastale.

Non sono previste agevolazioni sul versante dell'IVA, mentre l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta della metà e può essere calcolata sul valore catastale. Le imposte ipotecaria e catastale, invece, sono sempre dovute in misura fissa.

L'assegnazione, la cessione e la trasformazione agevolata si perfezionano con l'indicazione in dichiarazione dei redditi (in apposito prospetto di solito inserito nel quadro RQ), a nulla rilevando l'eventuale omissione del versamento dell'imposta sostitutiva, per il quale si procederà alla riscossione nelle modalità ordinarie (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 cap. I, parte I, § 5).

## 5. SUPER DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI:</b>	ART. 1, CO. 399-400, DELLA L. N. 207/2024
-------------------------------	---

<b>EFFICACIA TEMPORALE:</b>	DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2024 (PER IL "SOLARI" 2025, 2026 E 2027)
-----------------------------	---

L'art. 4 del D.Lgs. 30.12.2023 n. 216 ha introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di una "super deduzione", in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

L'art. 1, co. 399 – 400, della L. 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) prevede la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene previsto che le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30.12.2023 n. 216 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

### 5.1. Proroga dell'agevolazione

Si ricorda che l'art. 4 del D.Lgs. 30.12.2023 n. 216 ha introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si trattava di una super deduzione, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Ebbene, l'art. 1, co. 399 – 400, della L. 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) prevede la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene previsto che le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30.12.2023 n. 216 si applichino, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

La maggiorazione in esame è quindi concessa per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti "solari") rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

L'incentivo va quindi calcolato su base mobile, che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Pertanto, ad esempio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2026 (ultimo periodo agevolato) l'incremento si determinerà rispetto al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

#### *5.1.1. Sintesi dei presupposti applicativi*

Per accedere alla super deduzione, devono quindi essere soddisfatte le seguenti condizioni (cfr. art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023):

- I. nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti nuovi dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 4 co. 1);
- II. il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo agevolato (es. 2025) deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024), tenendo conto, nel calcolo, di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto (art. 4 co. 2);
- III. il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) alla fine del periodo agevolato (es. 2025) deve essere superiore a quello medio del periodo precedente (es. 2024) (art. 4 co. 4).

L'art. 4 del D.M. 25.06.2024 ha definito le modalità con le quali determinare tali condizioni.

#### ◆ **Nuove assunzioni a tempo indeterminato**

Condizione preliminare per accedere all'incentivo fiscale è l'assunzione, nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 (per il "solari") di lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale non essendo previsti particolari vincoli.

Non dà quindi diritto all'agevolazione il personale assunto con altre forme contrattuali (es. dipendenti a tempo determinato).

In merito all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato rilevanti, occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (assumendo rilevanza quindi anche il contratto di apprendistato).

In base all'art. 4, co. 1, del D.M. 25.6.2024, la maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto in essere al termine del periodo d'imposta di riferimento (es., per il 2025, al 31.12.2025 per i soggetti "solari").

Per l'assunzione di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato 1 al D.Lgs. n. 216/2023 spetta, come si vedrà meglio nel prosieguo, un'agevolazione potenziata.

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- lavoratori molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 n. 99 del regolamento (UE) 651/2014;
- persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. 12.3.99 n. 68;
- persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 8.11.91 n. 381;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti e alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 26.7.75 n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'art. 2 n. 4 lett. f) del regolamento (UE) della Commissione 651/2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'art. 5-bis del D.L. 14.8.2013 n. 93 convertito, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'art. 27 co. 1 del D.L. 4.5.2023 n. 48 convertito;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli artt. 1 - 13 del D.L. 28.1.2019 n. 4 convertito, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'art. 1 co. 313 e 318 della L. 29.12.2022 n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'assegno di inclusione di cui agli artt. 1 ss. del D.L. 4.5.2023 n. 48 convertito.

Ci sono poi i c.d. "lavoratori molto svantaggiati": con tale locuzione ai sensi del richiamato art. 2 n. 99 del regolamento (UE) 651/2014, si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lett. b) - g) della definizione di "lavoratore svantaggiato".

In merito al secondo punto, con riguardo alla nozione di lavoratore svantaggiato, stando alle richiamate lettere, si tratta dei seguenti requisiti:

- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. e) del D.M. 25.6.2024, rilevano anche i dipendenti a tempo indeterminato nell'ipotesi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo agevolato.

Rilevano anche i lavoratori part time, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale [art. 4 co. 3 lett. g) del DM 25.6.2024].

#### ◆ **Incremento occupazionale**

L'effettuazione di nuove assunzioni è condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter beneficiare della super deduzione.

A norma dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 216/2023, gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine di ciascuno dei periodi d'imposta agevolati sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione va quindi accertato che al termine di ciascuno dei periodi d'imposta agevolati il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore rispetto a quello mediamente occupato nel corrispondente esercizio precedente (c.d. "incremento occupazionale").

La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025 ha infatti precisato che, in altri termini, l'incentivo deve essere calcolato su base "mobile" che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2026, l'incremento si determina rispetto al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

#### ◆ **Dipendenti assunti nel periodo agevolato**

L'art. 4, co. 3, lett. b) del D.M. 25.4.2026 dispone che, nei casi di cui alla lett. a), i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato rilevano sia per il dante causa che per l'avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

Pertanto, ad esempio, nel caso di cessione del contratto di lavoro in data 1.7.2025 di un dipendente assunto in data 1.3.2025, qualora il cedente e il cessionario del contratto abbiano il

periodo d'imposta coincidente con l'anno civile, il dipendente sarà conteggiato, ai fini della determinazione del numero dei nuovi assunti, dal dante causa per 4/12 (anche se non incluso nel novero del personale al 31.12.2025) e dall'avente causa per 6/12.

#### ◆ **Diminuzioni occupazionali infragruppo**

La norma agevolativa prevede, per finalità antielusive, che la verifica della condizione relativa all'incremento occupazionale di cui all'art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 216/2023 sia fatta al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

##### *5.1.2. Profili di delicatezza quanto ai presupposti soggettivi di applicazione.*

L'art. 4, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 216/2023 dispone che *“L'agevolazione [...] spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni”*.

Considerando che l'agevolazione va calcolata per ciascuno dei periodi d'imposta oggetto di proroga, i soggetti ammessi dovrebbero poter fruire dell'agevolazione soltanto se nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento abbiano esercitato l'attività per 365 giorni.

Ad esempio, con riferimento al 2025, i soggetti “solari” dovrebbero quindi aver effettivamente esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti l'1.1.2025 (primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 co. 1 del D.M. 25.6.2024); sarebbero quindi escluse le imprese costituite dal 2.1.2024 (cfr. la Relazione illustrativa al DM 25.6.2024).

Sul punto sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento ufficiale.

#### **5.2. Maxi deduzione**

Per quanto previsto dalla disposizione agevolativa, si tratta di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione, che si aggiunge a quella dell'onere ordinariamente dedotto.

Il costo da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico) e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

L'agevolazione:

- opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini Irap);
- si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi.

L'agevolazione in commento, concretizzandosi in una deduzione che opera ai fini fiscali, non ha specifici impatti di natura contabile, eccezion fatta ovviamente per le minori imposte.

Da ultimo, viene stabilito che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (quindi 2026, 2027 e 2028 per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza fruire della maxi deduzione in commento.

## 6. NOVITÀ IVA IN TEMA DI DISTACCO DEL PERSONALE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

PER IL DISTACCO DEL PERSONALE: ART. 16-TER DEL D.L. N. 131/2024 E SS.MM.  
PER I CORRISPETTIVI: ART. 1, CO. 74 A 77, DELLA L. N. 207/2024

### EFFICACIA TEMPORALE:

PER IL DISTACCO DEL PERSONALE: PER I CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATO DAL 2025  
PER I CORRISPETTIVI: DAL 1° GENNAIO 2026

### 6.1. Novità in tema di distacco del personale

La L. 14.11.2024 n. 166 (di conversione del D.L. n. 131/2024), prevede l'assoggettamento a IVA delle prestazioni di prestito o distacco di personale.

La novità è stata inserita nell'art. 16-ter del citato D.L. n. 131 (decreto c.d. "Salva-infrazioni"), finalizzato all'attuazione di obblighi derivanti da atti unionali e alla chiusura di procedure di infrazione e di "pre-infrazione".

Operativamente, è stato, quindi, abrogato l'art. 8, co. 35, della L. 67/1988, secondo cui *"non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"*.

Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli *"distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025"*.

L'intervento legislativo in esame discende dalla necessità di rendere le disposizioni nazionali conformi con il pronunciamento, sul tema, della Corte di Giustizia Ue. Con la sentenza dell'11 marzo 2020, causa C-94/19: i giudici unionali hanno infatti ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce la norma italiana secondo cui non aveva rilevanza ai fini IVA le prestazioni di distacco del personale, in assenza di un differenziale tra l'importo riaddebitato e il costo del personale sostenuto (c.d. "mark up") dalla società distaccante.

Per la Corte Ue, in linea generale, il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell'operazione ed essendo presente *"un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto"*.

In tale sede, è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione se il pagamento delle somme da parte della società distaccataria configuri un effettivo corrispettivo riferito all'avvenuto distacco del personale e se il pagamento di tale somma sia una condizione affinché il distacco sia posto in essere. In quel caso si dovrebbe concludere che sussista un "nesso diretto" tra le due controprestazioni.

A seguito della decisione unionale, si sono succedute diverse pronunce di legittimità aventi ad oggetto il medesimo argomento.

In particolare, con le ordinanze di Cassazione nn. 5601, 5609 e 5615 del 2 marzo 2021 (e, da ultimo, n. 22700 del 12 agosto 2024), è stato disapplicato l'art. 8 comma 35 della L. 67/1988, affermando che sarebbe sufficiente accertare che esista il *"nesso diretto tra le due prestazioni ai fini del reciproco condizionamento, vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa"*.

La Cassazione, in tale sede, non sembra avere tenuto conto dei principi unionali di certezza del diritto in merito all'efficacia delle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia: esse, infatti, non dovrebbero avere effetto diretto nei confronti dei soggetti passivi, prima che vi sia una modifica della legislazione nazionale.

Si tratta di una posizione che era stata assunta da Assonime (circolare n. 8/2020), secondo cui deve essere tutelato il legittimo affidamento del contribuente che si sia conformato alla norma interna.

In quest'ottica appare giustificarsi la previsione della nuova disposizione, secondo cui la decorrenza è differita ai distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Come indicato anche nel dossier del Senato, in ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata: *“sia nel caso in cui abbiano applicato l'IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea; sia nel caso in cui non abbiano applicato l'IVA in base alla normativa interna al tempo vigente”*. Come precisa la Relazione illustrativa, però, la salvaguardia ivi prevista *“non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi”*.

Il regime di salvaguardia dovrebbe ritenersi esteso anche ai soggetti distaccatari che, nel primo caso, abbiano omesso di regolarizzare le operazioni senza addebito dell'IVA e che, nel secondo caso, abbiano esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata in rivalsa.

Stando al tenore letterale dell'art. 16-ter comma 2 del D.L. n. 131/2024, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi *“anteriamente a tale data”*, da intendersi come data in cui il contratto è stato stipulato o rinnovato. Oltre che aderente alla formulazione letterale della norma, ciò appare coerente con la natura temporanea dei contratti di prestito e distacco del personale (art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003). Pertanto, resterebbe ferma la possibilità di escludere da IVA il corrispettivo, ove esso rappresenti il mero ribaltamento del costo del personale distaccato (Cass. n. 16234/2024), senza che il comportamento del soggetto passivo possa essere sindacato.

Soltanto per questi contratti, sarebbe quindi ancora possibile allinearsi all'interpretazione della Cassazione, secondo cui, se il corrispettivo eccede il costo del personale, l'IVA dovrebbe essere applicata sul solo margine di cui beneficia il distaccante (Cass. n. 19129/2010).

L'esclusione da IVA non può, però, concernere il caso in cui il distacco del personale rientri nell'ambito di un contratto più ampio, per cui la prestazione di servizi, nella sua unitarietà, rientra nell'ambito di applicazione del tributo (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 224/2019).

Gli effetti della modifica normativa si riverberano, poi, sul **diritto alla detrazione** in capo al soggetto passivo distaccatario: la spettanza della detrazione IVA, anche per la quota non eccedente il “mark up” del distacco, era infatti divenuta oggetto di controversie con l'Amministrazione finanziaria.

Il Legislatore, dunque, intende intervenire sul presupposto oggettivo delle prestazioni in esame.

Esaminando, invece, la territorialità IVA, le prestazioni B2B rese a soggetti non stabiliti in Italia rimarrebbero estranee al campo di applicazione dell'imposta: non è, infatti, integrato il presupposto territoriale, ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni



“generiche”, tra cui rientrano anche distacchi e prestiti di personale (sussiste una deroga per le sole operazioni B2C ex art. 7-septies lett. e) del D.P.R. n. 633/1972).

In conseguenza di ciò, però, a differenza di quanto accade oggi, potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso annuale ai sensi dell'art. 30, co. 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, poiché riferito ai soggetti passivi che effettuano in prevalenza “operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies”.

## **6.2. Novità in tema di corrispettivi**

Il Legislatore della Legge di Bilancio 2025 torna sul tema del contenimento dell'evasione, avviando processi di certificazione fiscale e di pagamento elettronico totalmente integrati.

Con l'art. 1, commi da 74 a 77, della L. n. 207/2024, viene infatti garantita al Fisco la disponibilità in tempo reale delle informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti grazie alla loro trasmissione aggregata unitamente ai dati delle vendite memorizzati e inviati telematicamente.

In questo modo potranno essere rilevate in maniera automatica eventuali incoerenze tra gli incassi, da transazioni elettroniche, e quanto risulta dai documenti commerciali emessi: il registratore telematico, collegato tecnicamente con gli strumenti, fisici o digitali, di pagamento elettronico, dopo avere memorizzato le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche, tranne di quelle che permettono l'identificazione del cliente, trasmetterà all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

La novità troverà applicazione dal 1° gennaio 2026, unitamente alle nuove misure sanzionatorie previste per le violazioni di omessa memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, compreso il mancato collegamento degli strumenti hardware e software con cui il cliente paga il dovuto.

La norma, in sintesi, riscrive il comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, il quale si limitava a richiedere l'utilizzo di strumenti tecnologici a garanzia della inalterabilità e della sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Viene ora imposta, oltre all'autenticità dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.

Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere infatti sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato.

La norma interviene inoltre non limitando più i mezzi di pagamento utilizzabili alle carte di credito o di debito, ma riferendosi in maniera complessiva e generale a tutti quelli che facilitano l'utilizzo di moneta elettronica: non solo hardware, quale ad esempio il Pos, ma anche quei software che permettono e facilitano transazioni elettroniche, come tutte le app di pagamento disponibili sul mercato.

Dal 1° gennaio 2026, i dati aggregati del pagamento elettronico e della certificazione fiscale, verranno trasferiti, con un medesimo invio, direttamente dal punto vendita all'Agenzia.

Sinora, invece, le disposizioni di riferimento e le specifiche tecniche hanno richiesto che nel tracciato trasmesso giornalmente siano indicate le modalità di pagamento dell'operazione, essendo

delegata invece agli operatori finanziari la trasmissione telematica dei dati identificativi e dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con tali strumenti.

## 7. RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI:	D.M. 27.12.2024
------------------------	-----------------

EFFICACIA TEMPORALE:	DAL 1° .01.2025
----------------------	-----------------

L'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l'elevazione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili.

Le novità operano per le domande di dilazione chieste dal 1° gennaio 2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda, ma anche del momento in cui si presenta la richiesta.

A fine dicembre, sul sito del Dipartimento delle Finanze, è stato pubblicato il D.M. 27.12.2024, decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli con cui sono stati individuati i criteri in base ai quali la stessa potrà essere concessa, fermo restando che, per i piani di rateazione di valore **sino a 120.000 euro**, non è obbligatorio dimostrare concretamente lo stato di temporanea difficoltà finanziaria, ma è sufficiente dichiararlo (art. 19, co. 1.2 e 1.3 del D.P.R. n. 602/1973).

Bisogna rammentare che i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria non sono mai stati indicati a livello normativo, derivando da una serie di direttive emanate dall'ex Equitalia, il cui contenuto, in buona parte, risulta confermato dal decreto di ieri.

Per quanto riguarda la dilazione, su semplice domanda del debitore l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione per importi **sino a 120.000 euro** compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:

- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo **superiore a 120.000 euro**, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

Si conferma che i parametri per individuare se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà consistono:

- per le persone fisiche, nell'indice ISEE (indice strumentale anche al numero di rate concedibili);

- per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, nell'indice di liquidità che deve essere inferiore a uno (si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti).

Il c.d. indice "Alfa", come avveniva prima, serve per determinare il numero di rate concedibili.

In ogni caso, ai fini del numero di rate concedibili, sembra acquistare rilievo anche il debito residuo eventualmente già in rateazione.

Saranno valutate circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda i documenti da presentare, anche su questo versante paiono sostanzialmente confermate le prescrizioni contenute nelle direttive dell'ex Equitalia.

In sintesi, per le società occorre depositare i bilanci oppure un prospetto di determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa sottoscritto, per certi soggetti come le società di persone, da un professionista (ad esempio un dottore commercialista, un avvocato e, in certi casi, tra gli altri un consulente del lavoro).

Nell'art. 3 del decreto si specifica che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione rende disponibile sul proprio sito *"un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all'ammontare del debito"*.

Infine, all'art. 4 si indicano alcune situazioni in cui, comunque, la dilazione viene accordata in caso di somme superiori a 120.000 euro.

Si tratta dei casi in cui il debitore è stato interessato da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e ogni altro evento eccezionale che abbia *"determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa"*.

Per l'inagibilità, occorre produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale.

## 8. CREDITI SU INVESTIMENTI 4.0 E 5.0: STATO DELL'ARTE

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI:</b>	PER I CREDITI 5.0: ART. 1, CO. 427-429, DELLA L. N. 207/2024 PER I CREDITI 4.0: ART. 1, CO. 445-447, DELLA L. N. 207/2024
<b>EFFICACIA TEMPORALE:</b>	PER I CREDITI 5.0: DAL 1° GENNAIO 2024 A CONDIZIONE CHE SI INVII APPOSITA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0: PER GLI INVESTIMENTI 2025 O EFFETTUATI AL 30.06.2026 E PRENOTATI AL 31.12.2025

La Legge di Bilancio 2025 apporta modifiche sia

- ai crediti d'imposta per gli investimenti nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici (c.d. crediti Transizione 5.0 di cui all'art. 38 del D.L. n. 19/2024), sia
- ai crediti d'imposta per gli investimenti 4.0.

### 8.1. Modifiche alla normativa sugli investimenti Transizione 5.0

L'art. 1, commi 427 – 429, della L. n. 207/2024 introduce significative modifiche alla disciplina del credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del D.L. n. 19/2024.

Tra le principali novità si segnalano l'incremento della misura dell'agevolazione, con l'estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione fino a 10 milioni di euro, e la possibilità di cumulo con il credito ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni con risorse da fonti europee.

Tali modifiche si applicano retroattivamente anche per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2024**, anche se sarà necessaria apposita comunicazione al GSE per utilizzare le nuove misure in relazione ai progetti ammessi a prenotazione fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

#### 8.1.1. Nuova misura dell'agevolazione

In merito alla determinazione dell'agevolazione, sostituendo il comma 7, primo periodo, dell'art. 38 del D.L. n. 19/2024, vengono rimodulate le percentuali del credito d'imposta, riconosciuto:

- nella misura del **35%** del costo, per la quota di investimenti **fino a 10 milioni** di euro;
- nella misura del **5%** del costo, per la quota di investimenti **oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni** di euro per anno per impresa beneficiaria.

In sostanza, l'aliquota del 35%, che era inizialmente prevista per il primo scaglione di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, viene estesa anche per la quota di investimenti da 2,5 fino a 10 milioni di euro (per la quale era prevista l'aliquota del 15%), riducendo quindi gli scaglioni da tre a due.

Con alcune modifiche al comma 8 del citato art. 38 è prevista anche la rimodulazione delle percentuali di incremento del credito di imposta per ciascuna quota di investimento nel caso lo stesso afferisca a fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva che soddisfano particolari condizioni.



Si ritiene utile riportare delle tabelle di sintesi pubblicate sulla stampa specializzata<sup>22</sup>, che riassumono in modo efficiente le misure degli interventi:

Credito d'imposta 5.0 nella misura originaria			
% RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI	QUOTE D'INVESTIMENTO FINO A 2,5 MILIONI DI EURO	QUOTE D'INVESTIMENTO DA 2,5 A 10 MILIONI DI EURO	QUOTE D'INVESTIMENTO OLTRE 10 E FINO A 50 MILIONI DI EURO
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	35%	15%	5%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	40%	20%	10%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%	45%	25%	15%

Nuove misure del credito di imposta 5.0 dopo la Legge di bilancio 2025		
% riduzione consumi energetici	Quote d'investimento fino a 10 milioni di euro	Quote d'investimento oltre 10 e fino a 50 milioni di euro
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	35%	5%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	40%	10%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%	45%	15%

Inoltre, con una modifica al comma 5 del citato art. 38, viene ulteriormente incrementata la base di calcolo

<sup>22</sup> P. Alberti, "Bonus transizione 5.0 al 35% fino a 10 milioni di euro", Eutekne.

-  per i **moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5%**, dal 120% al 140% del costo e
-  per i moduli composti da **celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24%**, dal 140% al 150% del costo, prevedendo l'incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo).

#### 8.1.1. Cumulabilità

Quanto alla cumulabilità, con una modifica al comma 18 dell'art. 38 del D.L. n. 19/2024, viene ora espressamente previsto che il credito d'imposta 5.0 sia cumulabile, fermo restando il limite del costo sostenuto, con il credito per investimenti

- nella ZES unica Mezzogiorno di cui agli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023 (quindi anche con lo specifico credito relativo al settore agricolo) e
- nelle ZLS di cui all'art. 13 del D.L. n. 60/2024.

Viene inoltre disposto, contrariamente a quanto inizialmente stabilito, che il credito d'imposta 5.0 sia cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (fermo restando il limite del costo sostenuto).

Resta fermo, invece, quanto previsto sulla **non** cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il **credito d'imposta per investimenti 4.0**.

#### 8.2. Modifiche alla normativa sugli investimenti 4.0

I crediti 4.0, a differenza del *bonus* transizione 5.0 che sfrutta risorse del Pnrr, non erano fino a oggi soggetti a tetti di risorse complessive; le imprese, quando avviano un progetto con le caratteristiche indicate nella legge, hanno certezza di poter usufruire dell'agevolazione, per gli importi e nei limiti di costo previsti, una volta che l'investimento sarà stato completato. Questa caratteristica ha indotto i contribuenti a continuare ad accedere in modo massiccio alla misura 4.0, anche se dotata di bonus meno generosi rispetto a 5.0.

Per limitare il carico sul bilancio dello Stato e spingere le imprese verso la misura finanziata dal Pnrr, l'emendamento interviene in due direzioni:

- 1) si cancella, abrogando il comma 1058-ter della legge 178/2020, il **bonus per gli investimenti 2025 e primo semestre 2026 (con valida prenotazione al 31.12.2025) in beni immateriali 4.0**;
- 2) si introduce (con l'art. 1, co. 446-447) un **tetto di risorse statali disponibili** (pari a 2,2 miliardi), per i **crediti da investimenti in beni materiali Allegato A, effettuati 2025 e primo semestre 2026 (con valida prenotazione al 31.12.2025)** (cfr. comma 1057-bis della legge 178/2020).

Per il funzionamento di questo tetto statale, la norma stabilisce l'invio di una **comunicazione** sulla base del modello già previsto dal D.M. 24 aprile 2024 riguardante l'importo delle spese sostenute e il credito maturato.

A fronte di questa comunicazione, il Mimit stila la lista delle imprese beneficiarie dei crediti, secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni ricevute (una sorta di *click-day*) e fino al raggiungimento dei 2,2 miliardi.

Si rischia così, dopo aver avviato gli investimenti, di trovarsi fuori gioco, perché altre imprese più tempestive nella comunicazione hanno esaurito le risorse.

Dal tenore letterale (spese «sostenute») parrebbe che l'elenco dei beneficiari sia redatto dopo la comunicazione *ex post*, ma così certamente non può essere; dovrà prevedersi chiaramente

che, come per 5.0, la spettanza (prenotazione) del credito viene indicata dopo la comunicazione *ex ante*<sup>23</sup>.

Il tetto di spesa non opera, invece, in presenza di investimenti (effettuati nel 2025 e fino al 30 giugno 2026) che risultano «prenotati» entro la data di pubblicazione della L. n. 207/2024 (31.12.2024).

\* \* \*

- La presente relazione è stata resa definitiva in data 7 gennaio 2025 -

---

<sup>23</sup> In relazione alle attuali comunicazioni *ex ante*, la risposta a un interpello n. 260/2024 del 16 dicembre u.s. ha confermato che non esiste alcun termine perentorio di invio, purché si proceda prima di trasmettere quella di completamento.